



Associazione Papà Separati ONLUS
Sede Legale: via F. Blundo 54 – 80128 NAPOLI
Tel: 081 5564398 Fax: 081 5786115
Email: info@papaseparati.it
Sito internet: www.papaseparati.it

EMENDAMENTI, SUGGERITI DALL'ASS. PAPA' SEPARATI ONLUS AL TESTO UNIFICATO "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI GENITORI E AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI" / ddl 3537

Gli emendamenti sono supportati da una Petizione promossa a sostegno degli emendamenti proposti dall'Ass. Papà Separati Onlus.

Firme raccolte dalla primavera 2005 al 31-08-2005: 9.250

Associazione Papà Separati Onlus

Costituita per la tutela dei minori in materia di separazione dei coniugi.

Sedi : in Milano – Roma – Napoli – Trieste – Novara – Torino

Comitati Operativi : Ascoli, Arezzo, Asti, Bologna, Brescia, Bergamo, Genova, Latina, Matera, Messina, Potenza, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza

INDICE

PREMESSA PAG. 2

EMENDAMENTI SUGGERITI DALL'ASS. PAPA' SEPARATI ONLUS PAG. 7

TESTO UNIFICATO MODIFICATO DAGLI EMENDAMENTI SUGGERITI PAG. 14

1 - PREMESSA

La necessità di una nuova normativa in materia di separazione dei coniugi e affidamento dei figli nasce da un'esigenza concreta : riportare nell'ambito della "NORMALITA' " ognuno dei soggetti coinvolti nelle separazioni coniugali in Italia.

La BIGENITORIALITA'

Le separazioni, in Italia, non sono quello che dovrebbero essere: un triste, ma banale e poco dispendioso atto amministrativo, attraverso il quale i coniugi riprendono la loro vita autonoma, ma con un impegno comune continuare ad essere genitori nel senso più completo del termine. Per i figli è importante la presenza della figura paterna sia ai fini affettivi che educativi, figura svalutata e oscurata negli ultimi decenni. La parità di diritti e doveri (come sancito dagli art. 3 e 29 della Costituzione) dei coniugi/genitori non si esprime solo attraverso la loro uguaglianza davanti alla legge, ma rientra nel diritto del bambino alla bigenitorialità previsto dell'art. 30 della Costituzione, ben recepito dall'art. 147 CC in materia di Diritto di Famiglia. Al pari di tutti i principi sanciti dalla nostra Costituzione, tale primario concetto è in quadrato tra i diritti fondamentali ed inviolabili dell'uomo (che la Repubblica è tenuta a garantire secondo l'art. 2 della Costituzione), come il diritto alla libertà personale, alla libertà di pensiero e di parola, alla professione della propria fede religiosa ecc. . Tanto più che la Repubblica è tenuta a proteggere l'infanzia (art. 31 Cost.).

L'idoneità dei genitori

Il diritto alla bigenitorialità del bambino viene costantemente disatteso nel nostro ordinamento giuridico, in materia di separazione dei coniugi, ancorché entrambi i genitori siano palesemente "idonei". Un genitore è idoneo fin tanto che non se ne prova l'incapacità o la pericolosità per il minore, e tanto meno, a priori, uno dei due genitori può essere considerato "più idoneo" dell'altro, in caso contrario esiste una "**presunzione di inidoneità**" che non trova alcuna base nel nostro ordinamento. Questi principi sono da tempo stati recepiti nella maggioranza delle legislazioni dei paesi europei. Del resto, l'equiparazione del padre e della madre fin dalla più tenera età dei figli è già presente nella legislazione italiana, nella legge 1204/1971, aggiornata dalla legge 53/2000: sarebbe paradossale che la parità di diritti e doveri dei genitori venga garantita in materia di astensione dal lavoro per i figli e negata in materia di separazione e affidamento dei figli.

La Residenza Alternata

Affinché nella separazione, entrambi i genitori possano adempiere nel modo più completo possibile al loro ruolo, devono poter condividere giuridicamente in maniera paritetica la vita quotidiana dei loro figli. Pertanto la soluzione abitativa migliore nell'interesse dei figli è la residenza alternata, in cui i bambini abitano con ciascun genitore secondo tempi stabiliti, ma gestiti con elasticità, nel rispetto delle loro esigenze. L'obiezione secondo la quale ciò comporterebbe disagi per i figli non ha fondamento: infatti, non ha senso anteporre i problemi puramente organizzativi/amministrativi relativi al doppio domicilio al diritto dei minori di continuare ad avere un rapporto affettivo equilibrato e paritetico con i propri genitori. La separazione è una circostanza che inevitabilmente crea instabilità nei figli: soluzioni che prevedano di anteporre la stabilità dell'abitazione alla stabilità della loro relazione con uno dei genitori non solo sono contrarie all'interesse dei minori ed alla loro educazione, ma sono alla base di gravi sperequazioni e speculazioni economiche che nulla hanno a che vedere col benessere dei figli stessi.

Il Business delle Separazioni

La realtà delle separazioni oggi è degenerata in un giro di affari quantificabile in milioni di euro all'anno, che determina gravi sperequazioni tra i coniugi e men che meno rispetta i diritti dei bambini. La base fondamentale di tale business è l'affidamento dei figli ! La prassi dei tribunali, orientata a concedere indiscriminatamente l'affidamento esclusivo dei figli, previsto dalle norme attuali, alla madre; espelle il padre dalla **casa familiare**, di fatto espropriandolo, costringendolo ad accollarsi le spese di mantenimento della moglie e dei figli senza alcuna attenzione per il giusto diritto alla sopravvivenza di costui, così da ridurlo in condizioni di dover tornare a carico dei propri genitori, a loro volta pensionati. Le spese della separazione lievitate a causa dell'alta conflittualità tra i coniugi per ottenere l'affidamento dei figli, fa la fortuna dei professionisti della separazione, con cause civili e penali prolungate nel tempo.

L'Affidamento Congiunto

L'affidamento congiunto, introdotto nella legge sul divorzio ed applicabile alla separazione, viene eluso con "*l'escamotage*" di sfruttare la "prassi" dei tribunali di escluderne l'applicazione in caso di conflittualità tra i genitori, prassi che invece di ridurre tale conflittualità, la alimenta. La madre infatti, ha tutto l'interesse ad essere

conflittuale al fine di escludere a priori la possibilità di applicazione dell'affidamento congiunto che potrebbe compromettere per lei l'uso esclusivo della casa familiare e la riscossione dell'assegno di mantenimento dei minori, da gestire insindacabilmente. Anche nelle poche sentenze esistenti di affidamento congiunto in corso di separazione giudiziale, i tribunali hanno quasi sempre stabilito la residenza principale del minore presso un solo genitore (quasi sempre la madre), il quale ha goduto degli stessi benefici economici di casa e soldi previsti per l'affidamento esclusivo. Di fatto, nel sancire con quale genitore i figli dovranno risiedere, i tribunali esprimono un vero e proprio giudizio circa l'idoneità di un genitore rispetto all'altro, incompatibile con la logica di parità di diritti e doveri dei genitori nell'ambito della bigenitorialità, propria dell'affidamento congiunto.

Le false denunce

La strategia di escludere un genitore dall'affidamento (o dalla residenza) dei figli per ottenere vantaggi economici non si traduce solo in conflittualità in sede civile, ma anche in un uso strumentale della denuncia penale (quasi sempre contro i padri) che, anche quando si risolve, come avviene nella maggior parte dei casi con l'archiviazione o l'assoluzione, ha già prodotto i risultati sperati circa l'affidamento dei figli al genitore querelante, senza alcuna conseguenza per le ingiuste calunnie verso l'altro genitore in quanto le sanzioni penali previste non sono mai applicate. Questo pregiudizio contro i padri in sede civile e penale altera anche la normale dinamica delle separazioni consensuali, perché concede un ingiusto vantaggio contrattuale alle madri, che in questa sede molto spesso ottengono in genere più di quanto dovrebbero percepire a danno degli ex-coniugi, i quali sono quasi sempre costretti in partenza a rinunciare ad ogni ipotesi di affidamento congiunto e ad accettare condizioni economiche inique. L'abnorme conflittualità che si sviluppa nella separazione porta spesso il genitore affidatario a sfruttare la propria posizione di potere al fine di creare ostilità nei figli nei confronti dell'altro genitore (sindrome della madre malevola, sindrome di alienazione genitoriale).

La marginalità del Padre

I padri finiscono col diventare figure marginali, non solo rispetto alla madre, ma anche rispetto a soggetti meno significativi per i figli, come i "nuovi compagni" *che sovente usufruiscono gratuitamente della casa del padre "nell'interesse dei minori"*. Al danno subentra la beffa, ovvero viene sottratta la genitorialità del padre, per farla esercitare di fatto al convivente dell'affidatario. I minori che sono già soggetto di sofferenza per la separazione dei propri genitori si trovano a dover sopportare l'ulteriore choc di una alienazione forzata del padre imposta dall'attuale interpretazione normativa.

I padri, privati dell'affetto dei figli e ridotti sul lastrico, sono facile preda della depressione, che spesso sfocia in atti inconsulti. La proposta avanzata ultimamente di creare centri di accoglienza per padri separati che non possono permettersi una casa è la miglior prova di quanto si è affermato fino ad ora, con la beffa ulteriore di portare persone valide e produttive, socialmente e professionalmente utili nel limbo della povertà assoluta, condizione al di fuori di ogni dignità umana.

L'Eliminazione dei meccanismi

Per riportare alla normalità le separazioni, **è necessario che vengano eliminati** quei meccanismi che rendono i figli inconsapevoli "frecce nell'arco" di un determinato coniuge e dei "professionisti della separazione" ai danni dell'altra parte (quasi sempre il padre):

- 1 - L'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEI FIGLI;
- 2 - LA RESIDENZA DEL MINORE PRESSO UN SOLO GENITORE;
- 3 - L'ECESSIVA DISCREZIONALITÀ DEI TRIBUNALI CHE HA PRODOTTO UNA PRASSI CHE DISCRIMINA UNO DEI DUE GENITORI: IL PADRE.

La riforma all'esame del Senato e gli Emendamenti dell'Ass. Papà Separati Onlus

Alle esigenze di bigenitorialità e di parità tra i coniugi-genitori purtroppo non risponde il **ddl 3537 "NUOVE NORME IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI GENITORI E AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI"**, così come approvato alla Camera dei Deputati il 07-07-2005 e attualmente all'esame del Senato.

Infatti, al di là di mere dichiarazioni di principio, rispetto alla stessa normativa attuale, viene lasciata al giudice la stessa eccessiva discrezionalità nel decidere in merito all'affidamento, alla residenza ed al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa familiare, al mantenimento dell'altro coniuge, con l'aggravante di trasformare in legge quella che in molti casi oggi è mera prassi giuridica.

Lo scopo degli **EMENDAMENTI DELL'ASSOCIAZIONE PAPA' SEPARATI ONLUS** consiste nel riportare il disegno di legge al testo originario eliminando le modifiche peggiorative apportate al momento dell'approvazione

alla Camera dei Deputati, e nel riproporre le modifiche suggerite nella precedente stesura degli Emendamenti allo scopo di eliminare i gravi difetti già presenti nel testo originario.

A sostegno dei propri Emendamenti l'Associazione ha promosso una **PETIZIONE** che ha raccolto migliaia di firme da tutta Italia dalla primavera del 2005 ad oggi.

Rispetto al testo originario approvato dalla Commissione Giustizia della Camera, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati il 07-07-2005:

1) Sono stati cancellati gli unici elementi positivi:

a) non è più previsto l'affidamento obbligatorio dei figli ad entrambi i genitori, con l'affidamento esclusivo solo nel caso uno dei due genitori possa determinare pregiudizio al minore.

Il nuovo testo, invece, dà piena discrezionalità al giudice di imporre l'affidamento esclusivo anche in caso di genitori entrambi idonei

b) non è più previsto il mantenimento diretto da parte dei due genitori, nel rispetto della loro parità di doveri. Invece, viene confermata la normativa attuale che prevede il pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli da parte di un genitore all'altro.

Con i propri emendamenti l'Associazione propone di riportare il testo alla stesura originaria, che prevedeva l'affidamento condiviso obbligatorio ai genitori idonei ed il mantenimento diretto dei figli.

2) E' stata sostituita nel titolo la parola **CONIUGI** con la parola **GENITORI** riducendo l'ambito di applicazione del ddl, sia in considerazione del fatto che la Bigenitorialità non può prevedere la separazione dei Genitori, e allo stesso tempo non può non includere fondamentali ed ineludibili modifiche del codice civile in materia di separazione dei coniugi che non riguardano solo l'affidamento dei figli; ci si riferisce in particolare all'art. 156 che, così come attualmente redatto, consente ingiustificate rendite a vita da matrimoni falliti.

L'estensione dell'applicazione delle norme in materia di affidamento dei figli in caso di separazione legale anche ai figli di genitori non coniugati è già contenuta nel ddl senza che fosse necessario intervenire sul titolo originario.

L'Associazione propone pertanto di emendare il titolo del ddl 3537 in modo che contenga di nuovo la parola coniugi.

3) Sono stati lasciati inalterati tutti i gravi difetti del testo originario.

a) Le nuove norme permettono un'eccessiva discrezionalità al giudice:

-in merito alla **residenza dei figli** ed ai **compiti dei genitori**. Il magistrato potrebbe decidere non solo in maniera arbitrariamente asimmetrica i tempi di permanenza dei figli presso il domicilio di ciascun genitore ma anche frazionare in modo improprio il compito educativo commettendo errori di valutazione a sfavore di uno dei genitori che, come avviene attualmente nei tribunali, sarebbe quasi sempre il padre;

-in presenza di **accuse calunniose** nei confronti di un genitore il magistrato può imporre **l'affidamento esclusivo anche in assenza di provvedimenti già emessi ai sensi degli articoli 330 e 333** a carico di un genitore.

L'Associazione propone, nel rispetto dell'uguaglianza di diritti e doveri dei genitori sanciti dall'art. 30 della Costituzione e dall'art. 147 CC, di prevedere una valutazione da parte del giudice che attribuisca uguali tempi di permanenza coi figli e compiti di cura il più possibile uguali tra i due genitori (residenza alternata).

Si propone inoltre di non consentire che il giudice possa optare per l'affidamento esclusivo in base a valutazioni soggettive, in assenza di provata incapacità o pericolosità di un genitore espressa da provvedimenti emessi ai sensi degli art. 330 e 333.

b) Criteri per il calcolo dell'Assegno perequativo.

Da una parte sono abbastanza chiari ed oggettivi (le attuali esigenze del figlio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori), dall'altra invece sono arbitrari se non iniqui (tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, la valenza economica dei

compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore) , tali da poter consentire, alla luce dell'attuale prassi dei tribunali, sperequazioni ai danni dei padri.

Per l'Associazione sarebbe quindi opportuno eliminare criteri di calcolo dell'assegno perequativo non oggettivi e iniqui.

c) L'Assegnazione della ex Casa familiare.

Il testo non è chiaro al riguardo perché si limita a dire che “dell'assegnazione della casa deve essere adeguatamente tenuto conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà”.

Con l'affidamento condiviso non si deve più violare il diritto di disporre della proprietà. La parità tra i genitori deve comportare il rispetto del criterio della proprietà nell'assegnazione dell'uso della casa familiare. Anche se prevalesse il punto di vista dell'interesse dei figli alla stabilità della residenza nella ex casa familiare, ciò comporterebbe che i figli possano abitare presso il genitore proprietario della stessa casa.

In caso di proprietà comune, tenendo conto di eventuali accordi tra i genitori, la casa dovrebbe essere o suddivisa o riscattata da uno dei due genitori o venduta con suddivisione del ricavato. Nei casi particolari in cui il godimento della casa fosse necessariamente attribuibile al genitore non proprietario di tutta o di parte di essa, deve essere con precisione prevista una equa e certa compensazione per la mancata disponibilità dell'immobile da parte del genitore proprietario: mediante la riscossione dell'affitto o il riscatto della proprietà a prezzo di mercato da parte del genitore che vi vada ad abitare. Ciò toglierebbe ogni velleità di espropriare uno dei genitori dell'uso della propria casa col pretesto “dell'interesse dei minori”.

d) Il Testo Unificato non contempla la modifica dell'art. 156 CC in materia di mantenimento del coniuge separato che consente a molte mogli separate di vivere a vita a carico del marito, nonostante il progetto di legge originariamente recitasse “Nuove norme in materia di separazione dei coniugi & affidamento condiviso dei figli”. Questo è un'ulteriore causa di forti conflittualità nella separazione che si ripercuotono necessariamente anche sui figli.

Sarebbe opportuno, oltre che equo (alla luce delle ultime sentenze della Corte di Cassazione) consentire il sostegno economico del coniuge separato solo in caso di necessità e per un tempo limitato, oltre che abolirlo del tutto in caso di divorzio (come avviene in molte normative europee : fa riflettere l'esempio della Spagna in cui il divorzio fa venir meno l'obbligo di convivenza e di aiuto reciproco per cui nessuno dei coniugi è più tenuto a mantenere l'altro). La prospettiva di un vantaggio o di un danno limitato nel tempo disinnescherebbe in modo sostanziale la conflittualità tra i coniugi nella separazione, oltre che renderla più giusta.

e) Dal Testo Unificato, in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, è stata eliminata la Mediazione Familiare quale tappa obbligatoria del percorso della separazione.

Si è trattato di un madornale errore: a causa dell'enorme carico di lavoro dei giudici ed a causa dello spirito conflittuale già assai vivo in sede di giudizio, l'accordo tra i coniugi sul progetto di affidamento condiviso non può essere promosso che in una sede diversa dal tribunale, attraverso l'attività di mediazione di personale esplicitamente preposto a questo scopo. E' indispensabile che, nel dibattito in Aula Parlamentare, venga ridato alla Mediazione Familiare il suo importante ruolo.

La riduzione di conflittualità tra i coniugi che si otterrebbe ridurrebbe il disagio per i figli minori e comporterebbe un notevole risparmio sia per le famiglie (riduzione delle spese legali), e per lo Stato (risparmio di ore di lavoro per il personale dei tribunali, minore necessità di ricorrere al gratuito patrocinio dello Stato per le spese legali da parte dei cittadini poco abbienti, ecc.)

L'alternativa della “Responsabilità” Genitoriale” alla “Potestà Genitoriale”

Gli oppositori della Riforma potrebbero tentare, come hanno fatto alla Camera dei Deputati, di far approvare emendamenti che introducano nel nostro ordinamento, attraverso il ddl sull'Affidamento condiviso, la Responsabilità Genitoriale in alternativa alla Potestà Genitoriale.

Rispetto alla Potestà Genitoriale, che fa dei genitori i garanti del benessere e della sicurezza dei propri figli, la Responsabilità Genitoriale è un concetto molto più blando che rischia di ridurre il ruolo dei genitori rispetto a quello dello Stato e delle sue istituzioni, quasi che i genitori fossero dei soggetti intrinsecamente potenzialmente pericolosi per i figli.

L'introduzione nel nostro ordinamento della "Responsabilità Genitoriale", inoltre, potrebbe essere il punto di partenza di ulteriori negativi sviluppi normativi: in paesi come la Gran Bretagna la Responsabilità Genitoriale può essere attribuita a soggetti diversi dai genitori naturali, come avviene nelle cosiddette "famiglie ricostituite" in cui il nuovo compagno del genitore presso la quale è stata attribuita la residenza esclusiva dei figli può richiedere ed ottenere di esercitare la responsabilità genitoriale. In pratica il padre naturale, non avendo la residenza del figlio presso di sé, viene di fatto sostituito dal nuovo compagno della madre, che spesso riesce anche a sostituire il cognome del nuovo compagno a quello del padre naturale quando iscrive il bambino a scuola. E' successo anche che uno "step parent" si sia opposto al diritto di visita del padre naturale non residente coi figli e che il tribunale abbia accolto la sua richiesta (Giovanna Bilò, "I problemi della famiglia ricostituita e le soluzioni dell'ordinamento inglese").

E' indispensabile impedire che al Senato, in qualsiasi forma, si utilizzi il ddl sull'Affidamento Condiviso per introdurre la "Responsabilità Genitoriale" nel nostro ordinamento.

La questione Politica

LA BIGENITORIALITA' E LA PARITA' DI DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI COMPROMESSO POLITICO IN QUANTO SONO DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA COSTITUZIONE (art. 30, 3 e 29), DALLA QUALE NON POSSONO DISCOSTARSI LE LEGGI ORDINARIE.

LA RICERCA DI ACCORDI BIPARTISAN TRA LE FORZE POLITICHE A TUTTI I COSTI NON E' NELL'INTERESSE DELLE FAMIGLIE DEI SEPARATI E DEI LORO FIGLI: NON SI TRATTA DI ELIMINARE LA CONFLITTUALITA' FRA I POLITICI, MA QUELLA FRA I CONIUGI NELL'INTERESSE DEI BAMBINI.

A questo proposito, l'Associazione Papà Separati Onlus auspica che al **Senato**, diversamente da quanto è accaduto alla Camera dei Deputati, i diritti dei minori, dei loro padri separati e delle famiglie d'origine di questi ultimi trovino adeguata rappresentanza, e non siano sacrificati a favore degli interessi di lobby politiche e professionali.

SOLO ELIMINANDO OGNI OPPORTUNITA' DI TRASFORMARE LA SEPARAZIONE IN UN AFFARE PROFICUO PER UNO DEI DUE GENITORI AI DANNI DELL'ALTRO, SI EVITA LA CONFLITTUALITA' E SI RIPORTA LA DINAMICA DELLA SEPARAZIONE NEI LIMITI DEL BUON SENSO E DELL'EQUITA'. SI RENDONO COSI' POSSIBILI ED EFFICACI EVENTUALI PERCORSI DI MEDIAZIONE FAMILIARE, A VANTAGGIO DELLA SERENITA' E DEL DIRITTO DEI FIGLI A MANTENERE UN RAPPORTO EQUILIBRATO CON I GENITORI. INOLTRE, NON CI SAREBBE, COME AVVIENE OGGI, UN GENITORE SOCCOMBENTE (IL PADRE) MORALMENTE ED ECONOMICAMENTE, QUASI CHE L' AVER AVUTO UN FIGLIO DEBBA ESSERE UNA COLPA DA SCONTARE.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI GENITORI E AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI.

EMENDAMENTI SUGGERITI DALL' ASS. PAPA' SEPARATI ONLUS.

Titolo

1) *Nel titolo sostituire alla parola: genitori, la seguente: coniugi.*

Motivazione: viene ripristinato il titolo originario del disegno di legge. Il ddl, infatti, riguarda modifiche di articoli del codice civile che regolano la separazione dei **coniugi** in quanto i Genitore, nella coerenza del principio della Bigenitorialità, non si separano mai. Inoltre non può non includere fondamentali ed ineludibili modifiche del codice civile in materia di separazione dei coniugi che non riguardano solo l'affidamento dei figli; ci si riferisce in particolare all'art. 156 che, così come attualmente redatto, consente ingiustificate rendite a vita da matrimoni falliti.

Finalità della Legge

1) *All'art. 1, numero 1, , capoverso art.155 , primo comma , inserire all'inizio le seguenti parole:* La separazione tra i genitori non incide sulle regole di esercizio dell'autorità genitoriale. Diritto naturale del minore, riconosciuto dalla Legge, anche in caso di separazione personale o divorzio dei genitori, è la bigenitorialità, intesa come;
cancellare la parte iniziale del periodo successivo: Anche dopo la separazione personale o il divorzio dei genitori il minore ha, in modo che si colleghi alle parole precedentemente inserite.

Motivazione: La prima frase viene ripresa tale e quale dal codice civile francese; ciò allo scopo di delimitare chiaramente il campo d'intervento dello Stato nei confronti di una famiglia in crisi in termini "ordinari". La seconda frase afferma che la bigenitorialità è un diritto naturale inalienabile dei minori anche in caso di separazione o divorzio dei genitori.

2) *All'art. 1, numero1, capoverso Art. 155, primo comma, dopo le parole : con ciascuno di essi aggiungere le seguenti:* in uguale misura.

Al comma 1, capoverso Art. 155, primo comma, dopo le parole : da entrambi aggiungere la seguente: pariteticamente.

3) *All'art.1, numero1, capoverso Art. 155, primo comma, aggiungere, in fine, aggiungere il seguente periodo:* Obiettivo della legge è di garantire ai figli la bigenitorialità in modo tale che i genitori possano assicurare pariteticamente la propria presenza ed il proprio contributo al loro mantenimento ed alla loro educazione.

Motivazione: la bigenitorialità comporta da parte dei genitori parità di presenza ed impegno di mantenimento, cura ed educazione, come previsto dagli articoli 3, 29 e 30 della Costituzione.

4) *All'art. 1, numero1, capoverso art. 155, secondo comma, cancellare il periodo:* adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina,
e sostituirlo col seguente: dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, che i figli restino affidati a entrambi i genitori tenendo conto delle modalità concordate dai coniugi e motivatamente espresse nel progetto di affidamento condiviso obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione e redatto nel rispetto delle Linee Guida emesse dal Ministro di Grazia e Giustizia . In particolare il giudice prende atto, se non palesemente

contrari agli interessi dei figli, degli accordi intercorsi tra i genitori e stabilisce, in caso di disaccordo dei genitori, , tenendo conto delle rispettive proposte, e nell'interesse dei figli, .

Conseguentemente cancellare il periodo: Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

Motivazione: questo emendamento è **fondamentale** perché ripristina il testo originale del disegno di legge, che ha subito gravi alterazioni, in occasione della sua approvazione alla Camera dei Deputati, che ne hanno profondamente stravolto il significato; in particolare , rispetto al testo originale, viene data piena discrezionalità al giudice :

- 1- di non concedere l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, anche se legalmente idonei. Seppur valutata "prioritariamente", la possibilità di affidamento ad entrambi i genitori resta pura teoria, alla luce della mentalità e della prassi dei tribunali per i quali la conflittualità, che è consueta nella maggior parte delle separazioni, è quasi sempre condizione sufficiente per decidere per l'affidamento esclusivo, quasi sempre alla madre, discriminando il padre;
- 2- di intervenire sugli accordi tra i genitori. Per uno stato democratico e liberale i genitori legalmente idonei, anche se separati, sono le persone più indicate per decidere nell'interesse dei figli e non hanno bisogno della supervisione di un giudice. Il testo unificato originale concedeva già un opinabile potere di intervento al giudice sugli accordi dei genitori, limitatamente all'eventualità che tali accordi siano "palesamente contrari agli interessi dei figli".

L'emendamento proposto dall'Ass. Papà Separati Onlus, riproponendo il testo originale del ddl, intende riportare entro i limiti costituzionali i poteri di intervento e la discrezionalità del giudice, nel rispetto degli articoli 30, 3 e 29 della Costituzione, che sanciscono il diritto-dovere dei genitori di mantenere ed educare i figli, con parità di diritti e di doveri.

L'Associazione propone inoltre che il Ministero della Giustizia emetta linee guida per uniformare le procedure in tutti i tribunali.

5) All'art. 1 , numero1, capoverso art.155 , secondo comma, dopo le parole: educazione dei figli *inserire le seguenti:* avendo come riferimento quanto enunciato nel primo comma .

Motivazione: l'operato del giudice deve essere coerente col diritto dei minori alla bigenitorialità che si realizza nell'uguaglianza di diritti e doveri dei genitori.

6)All'art.. 1, numero1, capoverso art. 155, terzo comma, cancellare le seguenti parole: relative all'istruzione, alla educazione e alla salute.

Motivazione: tutte le decisioni di maggiore interesse vanno prese in comune dai genitori: è riduttivo precisare che esse debbano riguardare istruzione, educazione e salute.

Assegno perequativo

1) All'art.. 1, numero1, capoverso art. 155, quarto comma, dopo la parola provvede, inserire le seguenti:in forma diretta

*Al comma 1, capoverso art. 155, quarto comma, dopo la parola:assegno, inserire la seguente:*perequativo.

Motivazione: questo emendamento è **fondamentale** perché ripristina il testo originale del disegno di legge, che ha subito gravi alterazioni, in occasione della sua approvazione alla Camera dei Deputati il 07-07-2005, che ne hanno profondamente stravolto il significato. Infatti, nel testo originario era previsto il mantenimento in forma diretta, come è logico che sia nell'affidamento ad entrambi i genitori.

2) All' art. 1, numero1, capoverso art. 155, quarto comma, numero 1), aggiungere infine le parole:di consumi quotidiani.

Motivazione: in caso di collocamento asimmetrico dei figli ciò che va riequilibrato, ai fini del principio di proporzionalità, è la spesa relativa ai consumi quotidiani dei figli. Per le altre spese il mantenimento diretto è previsto già in misura proporzionale al reddito dei genitori.

3) All'art. 1, numero1, capoverso art. 155, quarto comma, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) un tenore di vita in relazione alle possibilità di ambedue i genitori così come variate dopo la separazione.

Motivazione: la lettera b) va sostituita completamente in quanto l'attuale stesura si presta alle strategie di madri profittatrici che utilizzano i figli per trarne un vantaggio personale ed in quanto non tiene conto del fatto che la separazione impoverisce comunque il nucleo familiare ed è pertanto impensabile di mantenere invariato il reddito delle 2 parti; va inoltre tenuto conto che non si vede quale possa essere l'interesse pubblico di mantenere un legame economico a vita fra due persone ormai estranee.

4) All'art. 1, numero 1, capoverso Art. 155, quarto comma, numero 4), aggiungere, in fine, le parole: o le loro complete potenziali capacità reddituali.

Motivazione: al fine di scoraggiare diffuse strategie che mirano all'acquisizione di una sinecura.

5) All'art. 1, numero 1, capoverso Art. 155, quarto comma, sopprimere il numero 5).

Motivazione: la presenza stessa dell'assegno perequativo comporta che ci sia un genitore, in genere il padre, che lavora di più per produrre il reddito necessario a garantire tale assegno; pertanto il carico di lavoro è comunque paritario fra i genitori, anche in caso di collocamento asimmetrico dei figli, che comunque la ratio della riforma vorrebbe limitare se non scongiurare; la dimostrazione della correttezza di tale ragionamento è data dalla constatazione come attualmente la speranza di vita nei maschi sia più ridotta rispetto alle femmine; pertanto dall'attuale stesura risulterebbe un'odiosa disparità di trattamento.

Casi in cui non è applicabile l'affido condiviso

1) All'art. 1, numero 2, capoverso art. 155 bis, sostituire il periodo: qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore *con il seguente:* in presenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333 a carico dell'altro genitore.

Motivazione: il diritto dei figli alla bigenitorialità non può venire meno in base ad una decisione discrezionale del giudice ma sulla base di provvedimenti ben ponderati sulla base di elementi di prova verificati. Troppo spesso, attualmente, si fa ricorso alla calunnia per estromettere i padri dall'affidamento dei figli, al punto che tale pratica è divenuta quasi una comune prassi nella strategia processuale.

2) All'art. 1, numero 2, capoverso art. 155 bis, secondo comma, sostituire le parole: può considerare, *con la seguente:* considera

Motivazione: non si può consentire alla discrezionalità del giudice di ignorare la calunnia e la diffamazione da parte di un genitore nei confronti dell'altro.

3) All'art. 1, numero 2, , capoverso art. 155-bis del C.C., alla fine del secondo comma, aggiungere il seguente periodo : Il giudice segnala il fatto alla Procura della Repubblica competente che considera se ricorrano gli estremi di reato previsti dagli artt. 3671, 3682, c.p.

Motivazione: Il ricorso alla calunnia contro uno dei genitori, quasi sempre il padre, per privarlo dell'affidamento dei figli, oggi avviene nella quasi assoluta impunità, la qual cosa ha consentito che questo fenomeno sia oggi del tutto fuori controllo. E' indispensabile che si disincentivi la pratica della calunnia nella separazione, perseguendo sistematicamente che si macchia di questo reato.

4) All'art. 1, numero 2, capoverso Art. 155-bis, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Nel caso che il provvedimento di esclusione dall'affidamento dei figli adottato dal giudice ai sensi del primo e del secondo comma sia revocato, il genitore non affidatario viene immediatamente reintegrato nell'esercizio della potestà genitoriale; i tempi di permanenza con i genitori e le modalità di mantenimento dei figli, nonché l'uso della ex casa familiare vanno ridefiniti nelle modalità previste per l'affidamento condiviso.

Motivazione: anche se le accuse rivolte contro un genitore, quasi sempre il padre, risultano infondate, l'affidamento esclusivo all'altro genitore non viene quasi mai revocato, consentendogli di continuare a beneficiare dei vantaggi economici che lo accompagnano (casa e soldi del mantenimento). In questo modo il crimine paga, e si incentiva a commetterlo. Il ripristino dell'affidamento condiviso è nell'interesse dei figli minori, perché restituisce loro il genitore del quale erano stati ingiustamente privati, e impedisce che comportamenti criminosi vengano premiati ed incentivati.

Residenza dei figli

1) All' art. 1, numero 2, capoverso Art. 155-quater, al primo comma, premettere il seguente: Il giudice dispone uguali tempi di permanenza diurna e notturna dei figli di età superiore ad un anno presso ciascuno dei genitori, salvo diversi accordi tra questi ultimi, o in caso di affidamento esclusivo, o qualora i genitori risiedano ad almeno cinquanta chilometri di distanza tra di loro. In quest'ultimo caso, se possibile, la residenza dei figli va fissata fino alla loro maggiore età presso il genitore che risiede nell'ambiente abituale di vita degli stessi; il giudice suddivide i periodi di permanenza con ciascun genitore nella maniera più equilibrata possibile. Salvo diversi accordi tra le parti, per i figli di età inferiore ad un anno il giudice dispone tempi di permanenza maggiore presso la madre, garantendo una adeguata presenza paterna.

Motivazione: la ratio della riforma incoraggia l'alternanza dei domicili della prole. Ne consegue che il giudice stabilisca uguali tempi di permanenza dei figli presso i genitori, con tre eccezioni: affidamento esclusivo, lunga distanza tra i genitori (più di 50 km, ma la frequentazione coi genitori deve essere la più equilibrata possibile), accordi tra gli stessi genitori per una permanenza asimmetrica dei figli, accordi che implicano contemporaneamente l'ammissione da parte di un genitore di non poter gestire il tempo con i figli nella misura prevista dalla legge e la disponibilità espressa dell'altro genitore a potere tenere con sé i figli oltre la misura che gli compete. Vengono in tal modo evitate fughe di responsabilità da parte di un genitore e sovraccarico di oneri a carico dell'altro. Sono auspicabili nell'immediato futuro modifiche nella legislazione sull'anagrafe che contemplino la residenza dei figli presso i due genitori separati o divorziati. A titolo esemplificativo riportiamo quanto segue: In Francia l'affidamento congiunto come forma privilegiata venne istituito nel 1993. Sei anni dopo il governo incaricò una commissione qualificatissima di verificare gli esiti della nuova normativa. Constatato che l'applicazione dell'affidamento congiunto superava felicemente il 90%, il parlamento francese accolse anche il suggerimento di cancellare le ultime tracce di residua monogenitorialità stabilendo la possibilità di una **doppia residenza per il minorenni**. Ciò avvenne con la legge n. 305 del 2002. Il codice civile francese adesso recita inequivocabilmente che:

Art. 372. - Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. (Il padre e la madre esercitano in comune l'autorità genitoriale).

Art. 373-2. - La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. (La separazione tra i genitori è senza effetto sulle regole di esercizio dell'autorità genitoriale).

Tali norme assicurano ai figli la continuità nelle consuetudini familiari, indipendentemente dal rapporto di coppia, e garantiscono ai genitori la possibilità di continuare a svolgere a pieno titolo i loro compiti di educazione e di cura.

Assegnazione della ex casa familiare

1) All'art. 1, numero 2, capoverso Art. 155-quater, primo comma, dopo le parole: Il godimento della aggiungere la seguente: ex. *Conseguentemente, al medesimo capoverso, alla rubrica, dopo le parole:* Assegnazione della *aggiungere la seguente:* ex.

Motivazione: con la separazione la famiglia cessa di risiedere in un'unica casa, che non può più definirsi casa familiare. Da quel momento, per i figli ci sono due case familiari, quella del padre e quella della madre.

2) All'art. 1, numero 2, capoverso art.155-ter, primo comma, dopo la parola: figli *inserire le seguenti:* compatibilmente con le risorse economiche e con le esigenze di vita decorosa ed abitative dei genitori.

Motivazione: è demagogico contrapporre gli interessi dei figli con quelli dei genitori: una separazione, per essere equa, deve tenere conto le esigenze di tutti i componenti della famiglia, pur privilegiando quelle dei figli.

3) All'art. 1, numero 2, capoverso Art. 155-quater, primo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Se la ex casa familiare appartiene esclusivamente ad uno dei coniugi quest'ultimo rientra, definitivamente, nel pieno esclusivo godimento della stessa per sé e per i figli minori. Se la ex casa familiare è proprietà comune dei coniugi, si determina lo scioglimento della comproprietà, e, salvo diverso accordo tra i coniugi che preveda l'acquisizione della piena proprietà della casa da parte di uno di essi, si procede alla vendita dell'immobile, affinché ogni coniuge possa offrire una sistemazione adeguata ai figli minori. La ex casa familiare può essere assegnata, fino alla maggiore età dei figli, al genitore non proprietario o solo comproprietario nel caso egli sia esclusivo affidatario dei figli come previsto dall'articolo 155-bis, o nel caso l'altro genitore abiti stabilmente altrove al momento della separazione; in questi ultimi casi l'uso della casa va compensato economicamente al genitore non beneficiario affinché egli possa usufruire di una abitazione per sé e per i figli, mediante riscatto della sua quota di proprietà o a stipulare con lui un regolare contratto di locazione.

Motivazione: con l'affidamento condiviso non c'è motivo di assegnare l'uso della casa familiare ad un soggetto diverso dal legittimo proprietario, poiché i genitori sono entrambi ugualmente idonei. Le uniche eccezioni ipotizzabili a questa regola sono l'affidamento esclusivo o il non risiedere stabilmente nella casa da parte del coniuge proprietario: in questi casi il coniuge proprietario non beneficiario deve essere compensato economicamente in maniera direttamente proporzionale al valore dell'immobile, per garantire il diritto di abitazione suo e dei figli.

quando sono con lui. L'interesse dei figli minore a mantenere un rapporto con la ex casa familiare non può prevalere a scapito del diritto all'abitazione di tutti i membri della famiglia; come può succedere quando nessuno dei due genitori può riscattare la quota di proprietà della casa comune dell'altro genitore. Guardando gli altri Paesi europei, emerge che i coniugi-genitori vengono trattati in maniera paritaria, rispecchiando così i cambiamenti intervenuti nella società. In Grecia, ad esempio, per quanto riguarda la casa familiare, dopo lo scioglimento del matrimonio, il proprietario dell'alloggio può far valere nei confronti dell'altro coniuge che ne fa uso tutto i suoi diritti di proprietario ed esigere l'adempimento delle relative obbligazioni. In Portogallo, il giudice può concedere in locazione ad uno dei due coniugi, su domanda, la casa familiare, sia essa comune che appartenente all'altro coniuge, tenendo conto, in particolare, della necessità di ciascun coniuge e dell'interesse dei figli della coppia. E' previsto anche l'annullamento del contratto di locazione da parte del proprietario, quando circostanze sopravvenute lo giustifichino. Quindi, non si parla di "attribuzione" della casa familiare: chi usufruisce di essa paga un affitto. In definitiva, non esistono per definizione parti "deboli" ma si contemperano gli interessi di tutte le parti. La normativa qui proposta in materia di assegnazione della ex casa familiare ridurrebbe notevolmente la conflittualità in sede di separazione, perché non consentirebbe di usare i figli per privare il coniuge dell'abitazione di sua proprietà, come avviene attualmente, e ridurrebbe di conseguenza le onerose spese legali delle famiglie separate, da cui traggono grossi profitti i professionisti del business delle separazioni.

4) All'art. 1, numero 2, capoverso Art. 155-quater, primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: sono trascrivibili e *con le seguenti*: non sono trascrivibili né.

Motivazione: l'opponibilità a terzi del provvedimento di assegnazione limiterebbe sostanzialmente la possibilità per il coniuge proprietario non beneficiario di vendere l'immobile ad un prezzo proporzionato al suo valore, impedendogli di procurarsi un'abitazione per sé e per i propri figli.

5) All'art. 1, numero 2, capoverso art.155-quater ,dopo il secondo comma aggiungere il seguente: Il coniuge cui non viene attribuito l'uso della ex casa familiare è autorizzato a risiedervi fino al momento in cui egli avrà trovato un'abitazione alternativa , e fino a quando sia attribuita a ciascun coniuge la pertinenza dei beni che si trovano nella casa, per un periodo non superiore ai 12 mesi.

Motivazione : La mancata assegnazione della casa familiare non può tradursi in un'espulsione dalla casa che non rispetti il diritto del coniuge non beneficiario a tutelare i propri interessi.

Disposizioni a favore dei figli maggiorenni

1) All'art. 1, numero 2, capoverso art. 155 quinquies, primo periodo, dopo le parole: dei figli maggiorenni *aggiungere le seguenti*: , che non abbiano superato i venticinque anni di età.

Motivazione: i figli maggiorenni non possono gravare senza limiti di tempo sui genitori.

2) All'art. 1, numero 2, capoverso art. 155 sexies , eliminare le parole: salvo diversa determinazione del giudice .

Motivazione: i figli maggiorenni possono amministrare beni a meno che siano dichiarati legalmente incapaci .

Poteri Istruttori del Giudice

1)All'art. 1, numero 2, capoverso art. 155-sexies, primo comma,sostituire le parole: ove capace di discernimento, *con le seguenti*: avvalendosi dell'assistenza di esperti da lui nominati.

Motivazione: affinché sia valutata la capacità di discernimento dei minori di anni dodici, è necessario che siano ascoltati da esperti.

Sostegno economico al coniuge separato

1)All'art. 1, Istituire un numero 3 che introduce modifiche all'art. 156.

*All' 156 c.c., sostituire i commi 1° , 2° e 3° con il seguente:*Salvo diversi accordi sottoscritti dai coniugi prima della separazione,qualora uno dei due coniugi versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, primo comma , del codice civile, l'altro coniuge, compatibilmente con le sue possibilità economiche, è tenuto a prestare gli alimenti per un tempo massimo di due anni non ripetibili a partire dalla prima corresponsione. L'obbligo di assistenza economica all'ex coniuge non sussiste qualora sopravvenga o sia sopravvenuto il divorzio.

Motivazione: con la separazione cessa il dovere di assistenza reciproca dei coniugi che devono essere autonomamente responsabili di se stessi, per cui non trova alcuna giustificazione la pretesa da parte di uno di essi di mantenere lo stesso tenore di vita a spese dell'altro a tempo indefinito. Lo spirito di solidarietà nei confronti del coniuge separato ha motivo di essere solo in caso di effettivo stato di bisogno e non a tempo indeterminato. E' quanto si evince dalle recenti sentenze della Cassazione e dalle normative di molti paesi europei in cui il sostegno economico all'altro coniuge separato in genere non supera i due anni di durata e cessa del tutto in caso di divorzio: fa riflettere l'esempio della Spagna in cui il divorzio fa venir meno l'obbligo di convivenza e di aiuto reciproco per cui nessuno dei coniugi è più tenuto a mantenere l'altro.

La prospettiva di un vantaggio o di un danno economico limitato nel tempo, per i due coniugi in via di separazione, ridurrebbe di molto la conflittualità che oggi è presente nelle separazioni, a scapito della serenità dei figli e delle risorse economiche delle famiglie separate. Inoltre, la presente modifica dell'art. 156 non danneggia le casalinghe: poiché la suddivisione dei compiti tra i coniugi tra lavoro casalingo e lavoro esterno deve essere concordata da entrambi, i coniugi possono sottoscrivere un accordo che contempli un sostegno economico più consistente nell'entità e nella durata per la casalinga in caso di separazione o divorzio. Se non c'è accordo in tal senso, la moglie non può costringere il marito a sobbarcarsi di tutto l'onere del sostegno economico della famiglia, né il marito può costringere la moglie ad impegnarsi da sola nelle faccende domestiche ed impedirle di lavorare.

All' art. 156 c.c., cancellare il comma 5°.

Motivazione: l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale in base alla sola sentenza anche in assenza di inadempienza del coniuge obbligato appare palesemente iniqua.

2) All'art. 4, dopo i numeri 1 e 2, istituire un numero aggiuntivo che così reciti: Le presenti modifiche all'articolo 156 non sono applicabili ai cittadini che abbiano compiuto 55 anni al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge; essi, in caso di separazione o divorzio, beneficeranno del sostegno economico da parte dell'altro coniuge o ex coniuge in base alla normativa preesistente.

Motivazione: Questa disposizione garantisce quei coniugi privi di reddito proprio, soprattutto donne casalinghe, che al momento dell'entrata in vigore della legge non hanno più l'età per inserirsi adeguatamente nel mondo del lavoro.

Violazioni e pene

1) All'art. 2, numero 1, sostituire le parole: dieci giorni, **con le seguenti :** trenta giorni.

Motivazione: il termine di dieci giorni per il ricorso alla corte d'appello è penalizzante perché troppo breve. Trenta giorni è un termine più ragionevole: infatti esso ricorre spesso nella legislazione corrente.

2) All'art. 2, , numero 2, capoverso art. 709-ter, al numero 4) sostituire le parole: 5000 euro **con le seguenti:** 200 euro.

Motivazione: 5000 euro sono una cifra eccessiva per un'ammenda: in questo modo è come se lo Stato facesse cassa a spese della famiglia separata nel suo complesso, sottraendole questi soldi che sarebbe meglio che fossero disponibili per la famiglia stessa, soprattutto per i figli. Inoltre, alla luce dell'esperienza di questi anni, non ci si dovrebbe stupire se i tribunali condannassero prevalentemente a 75 euro di ammenda le madri inadempienti, e prevalentemente a 5000 euro di ammenda i padri. 200 euro di ammenda massima sono più ragionevoli.

3) All'art. 3, numero 1, sostituire le parole: 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, **con le seguenti:** 570 del codice penale.

Motivazione: viene riportato il testo alla stesura precedente l'approvazione alla Camera dei Deputati del 07-07-2005. L'articolo 570 cp dà maggiore garanzia di equità per entrambe le parti.

4) All'art. 3, numero 1, aggiungere il seguente periodo: Il giudice considera quali circostanze attenuanti comportamenti tenuti dalla parte lesa atti ad ostacolare il pieno dispiegarsi delle relazioni fra la prole ed il genitore che ha violato gli obblighi di natura economica.

Motivazione: ciò allo scopo di non perseguire sproporzionatamente i genitori che reagiscono sul versante economico a vessazioni ben più gravi subite dall'altro.

5) All' art. 3, aggiungere un numero 2 che così reciti: L'adozione da parte di un genitore, ancorché affidatario in via esclusiva, di comportamenti reiterati atti ad impedire o limitare la frequentazione del minore con l'altro genitore viene perseguita ai sensi degli artt.573 e 574 c.p...

Percorso preventivo obbligatorio e mediazione

1) All'art.1, numero 1, capoverso art.155 del C.C., secondo comma, inserire dopo le parole: all'educazione dei figli. il seguente periodo: Qualora i genitori non presentino un progetto comune, salvo i casi previsti nell'art. 155 bis, prima di adire il giudice competente, sono tenuti a rivolgersi ad un centro di mediazione familiare pubblico o privato accreditato; qualunque sia l'esito di tale tentativo di mediazione, i coniugi allegano alla domanda di separazione certificazione del passaggio presso il centro.

Motivazione: a causa dell'enorme carico di lavoro dei giudici ed a causa dello spirito conflittuale già assai vivo in sede di giudizio, appare necessario che, per ottenere l'accordo dei coniugi sul progetto di affidamento condiviso, essi debbano confrontarsi in una sede diversa dal tribunale, attraverso l'attività di mediazione di personale esplicitamente preposto a questo scopo. La riduzione di conflittualità tra i coniugi che si otterrebbe ridurrebbe il disagio per i figli minori e comporterebbe un notevole risparmio sia per le famiglie (riduzione delle spese legali), e per lo Stato (risparmio di ore di lavoro per il personale dei tribunali, minori separazioni giudiziali che comporterebbero minore ricorso al gratuito patrocinio dello Stato per le spese legali da parte dei cittadini poco abbienti ecc.)

2) All'art.4, dopo i numeri 1 e 2, istituire un numero aggiuntivo che così reciti: Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro di Grazia e Giustizia emette, e successivamente aggiorna, delle Linee Guida ed una apposita modulistica, concepita anche a fini di rilevazione statistica, allo scopo di indirizzare la formulazione e contribuire alla standardizzazione dei progetti di affidamento e della definizione della parte economica di cui all'art.1.1.

Motivazione: contribuire a dare uniformità sul territorio nazionale alla prassi di attuazione della legge.

3) All'art.4, dopo i numeri 1 e 2, istituire un numero aggiuntivo che così reciti: Entro due anni dall'approvazione della presente legge, il Parlamento è tenuto a varare le norme che stabiliscono i requisiti per lo svolgimento delle funzioni di mediatore familiare, e che disciplinano l'istituzione ed il funzionamento dei centri di mediazione familiare. Nel lasso di tempo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge ed il varo delle predette norme, e nelle aree geografiche non ancora sufficientemente dotate di centri di mediazione familiare secondo quanto stabilito dalle predette norme, i coniugi sono sollevati dall'obbligo di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare prima di adire il giudice, in mancanza di un progetto comune di affidamento condiviso.

Motivazione: questa disposizione serve a dare il tempo alle istituzioni di attrezzarsi normativamente e organizzativamente per la mediazione familiare.

Commissione attuativa e monitoraggio

1) All'art.4, dopo i numeri 1 e 2, istituire un numero aggiuntivo che così reciti: Presso la Presidenza del Consiglio è costituita la "Commissione di Studio e Proposizione sull'Istituzione Familiare". Tale Commissione vigila sull'attuazione della presente legge e, in generale, sulle politiche dello Stato che incidono sulla condizione della famiglia. La Commissione produce annualmente un documento di analisi, studio e proposta denominato "Stato della Famiglia in Italia nell'anno". Nell'ambito di detta Commissione viene istituita una Consulta degli enti e delle associazioni che si occupano di tali temi. La Commissione viene nominata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con Decreto del Presidente del Consiglio che ne dimensiona l'organico e stabilisce le funzioni e l'organizzazione.

Motivazione: ciò allo scopo di mettere in condizione il Governo, il Parlamento, l'opinione pubblica di comprendere tempestivamente se la legge rispetterà nell'attuazione le elevate aspettative che sta suscitando.

Disposizioni in materia di separazione dei genitori- **coniugi** e affidamento condiviso dei figli

DISEGNO DI LEGGE

Così come modificato dagli Emendamenti dell'Associazione Papà Separati Onlus

Leggenda: **Aggiunte**
Cancellazioni

Art. 1.

(Modifiche al codice civile)

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli) – **La separazione tra i genitori non incide sulle regole di esercizio dell'autorità genitoriale. Diritto naturale del minore, riconosciuto dalla Legge, anche in caso di separazione personale o divorzio dei genitori, è la bigenitorialità, intesa come** ~~Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha~~ il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi **in uguale misura**, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi **pariteticamente** e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. **Obiettivo della legge è di garantire ai figli la bigenitorialità in modo tale che i genitori possano assicurare pariteticamente la propria presenza ed il proprio contributo al loro mantenimento ed alla loro educazione.**

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi ~~adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina~~ **dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, che i figli restino affidati a entrambi i genitori tenendo conto delle modalità concordate dai coniugi e motivatamente espresse nel progetto di affidamento condiviso obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione e redatto nel rispetto delle Linee Guida emesse dal Ministro di Grazia e Giustizia . In particolare il giudice prende atto, se non palesemente contrari agli interessi dei figli, degli accordi intercorsi tra i genitori e stabilisce, in caso di disaccordo dei genitori, , tenendo conto delle rispettive proposte, e nell'interesse dei figli, i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli avendo come riferimento quanto enunciato nel primo comma. Qualora i genitori non presentino un progetto comune, salvo i casi previsti nell'art. 155 bis, prima di adire il giudice competente, sono tenuti a rivolgersi ad un centro di mediazione familiare pubblico o privato accreditato; qualunque sia l'esito di tale tentativo di mediazione, i coniugi allegano alla domanda di separazione certificazione del passaggio presso il centro. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.** ~~Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.~~

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli ~~relative all'istruzione, all'educazione e alla salute~~ sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino ~~la~~ **potestà** separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede **in forma diretta** al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la

corresponsione di un assegno **perequativo** periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio **di consumi quotidiani**;
- 2) ~~il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori~~ **un tenore di vita in relazione alle possibilità di ambedue i genitori così come variate dopo la separazione**;
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori **o le loro complete potenziali capacità reddituali**;
- 5) ~~la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.~~

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».

2. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-bis. - (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso) – Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori **in presenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333 a carico dell'altro genitore** ~~qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.~~

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice **considera** ~~può considerare~~ il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile. **Il giudice segnala il fatto alla Procura della Repubblica competente che considera se ricorrano gli estremi di reato previsti dagli art. 3671, 3682, c.p. .**

Nel caso che il provvedimento di esclusione dall'affidamento dei figli adottato dal giudice ai sensi del primo e del secondo comma sia revocato, il genitore non affidatario viene immediatamente reintegrato nell'esercizio della potestà genitoriale; i tempi di permanenza con i genitori e le modalità di mantenimento dei figli, nonché l'uso della ex casa familiare vanno ridefiniti nelle modalità previste per l'affidamento condiviso.

«Art. 155-ter. - (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli) – I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

«Art. 155-quater. – (Assegnazione della **ex** casa familiare e prescrizioni in tema di residenza) – **Il giudice dispone uguali tempi di permanenza diurna e notturna dei figli di età superiore ad un anno presso ciascuno dei genitori, salvo diversi accordi tra questi ultimi, o in caso di affidamento esclusivo, o qualora i genitori risiedano ad almeno cinquanta chilometri di distanza tra di loro. In quest'ultimo caso, se possibile, la residenza dei figli va fissata fino alla loro maggiore età presso il genitore che risiede nell'ambiente abituale di vita degli stessi; il giudice suddivide i periodi di permanenza con ciascun genitore nella maniera più equilibrata possibile. Salvo diversi accordi tra le parti, per i figli di età inferiore ad un anno il giudice dispone tempi di permanenza maggiore presso la madre, garantendo una adeguata presenza paterna.**

Il godimento della **ex** casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli **compatibilmente con le risorse economiche e con le esigenze di vita decorosa ed abitative dei genitori** . Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. **Se la ex casa familiare appartiene esclusivamente ad uno dei coniugi quest'ultimo rientra, definitivamente, nel pieno esclusivo godimento della stessa per sé e per i figli minori. Se la ex casa familiare è proprietà comune dei coniugi, si determina lo scioglimento della comproprietà, e, salvo diverso accordo tra i coniugi che preveda l'acquisizione della piena proprietà**

della casa da parte di uno di essi, si procede alla vendita dell'immobile, affinché ogni coniuge possa offrire una sistemazione adeguata ai figli minori. La ex casa familiare può essere assegnata, fino alla maggiore età dei figli, al genitore non proprietario o solo comproprietario nel caso egli sia esclusivo affidatario dei figli come previsto dall'articolo 155-*bis*, o nel caso l'altro genitore abiti stabilmente altrove al momento della separazione; in questi ultimi casi l'uso della casa va compensato economicamente al genitore non beneficiario affinché egli possa usufruire di una abitazione per sé e per i figli, mediante riscatto della sua quota di proprietà o a stipulare con lui un regolare contratto di locazione. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca ~~sono trascrivibili e~~ **non sono trascrivibili né** opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.

Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

Il coniuge cui non viene attribuito l'uso della ex casa familiare è autorizzato a risiedervi fino al momento in cui egli avrà trovato un'abitazione alternativa , e fino a quando sia attribuita a ciascun coniuge la pertinenza dei beni che si trovano nella casa, per un periodo non superiore ai 12 mesi.

«Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) – Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni **che non abbiano superato i venticinquenni di età** non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, ~~salvo diversa determinazione del giudice,~~ è versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

«Art. 155-sexies. - (Poteri del giudice e ascolto del minore) – Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ~~eve capace di discernimento~~ **avvalendosi dell'assistenza di esperti da lui nominati.**

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

3. L'articolo 156 è modificato come segue.

«Art. 156- (Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi) ~~Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione [151 comma 2] il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri [548 comma 1, 585 comma 1]. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obligato. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti [438 comma 2].~~ **Salvo diversi accordi sottoscritti dai coniugi prima della separazione, qualora uno dei due coniugi versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, primo comma , del codice civile, l'altro coniuge, compatibilmente con le sue possibilità economiche, è tenuto a prestare gli alimenti per un tempo massimo di due anni non ripetibili a partire dalla prima corresponsione. L'obbligo di assistenza economica all'ex coniuge non sussiste qualora sopravvenga o sia sopravvenuto il divorzio.**

Il giudice che pronuncia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dal precedente comma e dall'art. 155 .

~~La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.~~

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato [671 c.p.c.] e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto [148 comma 2]. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti [710 c.p.c.].

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di ~~dieci~~ **trenta** giorni dalla notificazione del provvedimento».

2. Dopo l'articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 709-ter. - (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni) – Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di

75 euro a un massimo di ~~5.000 euro~~ **200 euro** a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

Art. 3.

(Disposizioni penali)

1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo ~~42-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898~~ **570 del codice penale. Il giudice considera quali circostanze attenuanti comportamenti tenuti dalla parte lesa atti ad ostacolare il pieno dispiegarsi delle relazioni fra la prole ed il genitore che ha violato gli obblighi di natura economica.**

2. L'adozione da parte di un genitore, ancorché affidatario in via esclusiva, di comportamenti reiterati atti ad impedire o limitare la frequentazione del minore con l'altro genitore viene perseguita ai sensi degli artt.573 e 574 c.p...

Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o dall'articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

3. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro di Grazia e Giustizia emette, e successivamente aggiorna, delle Linee Guida ed una apposita modulistica, concepita anche a fini di rilevazione statistica, allo scopo di indirizzare la formulazione e contribuire alla standardizzazione dei progetti di affidamento e della definizione della parte economica di cui all'art.1.1.

4. Entro due anni dall'approvazione della presente legge, il Parlamento è tenuto a varare le norme che stabiliscono i requisiti per lo svolgimento delle funzioni di mediatore familiare, e che disciplinano l'istituzione ed il funzionamento dei centri di mediazione familiare.

Nel lasso di tempo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge ed il varo delle predette norme, e nelle aree geografiche non ancora sufficientemente dotate di centri di mediazione familiare secondo quanto stabilito dalle predette norme, i coniugi sono sollevati dall'obbligo di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare prima di adire il giudice, in mancanza di un progetto comune di affidamento condiviso.

5. Le presenti modifiche all'articolo 156 non sono applicabili ai cittadini che abbiano compiuto 55 anni al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge; essi, in caso di separazione o divorzio, beneficeranno del sostegno economico da parte dell'altro coniuge o ex coniuge in base alla normativa preesistente.

6. Presso la Presidenza del Consiglio è costituita la "Commissione di Studio e Proposizione sull'Istituzione Familiare". Tale Commissione vigila sull'attuazione della presente legge e, in generale, sulle politiche dello Stato che incidono sulla condizione della famiglia. La Commissione produce annualmente un documento di analisi, studio e proposta denominato "Stato della Famiglia in Italia nell'anno". Nell'ambito di detta Commissione viene istituita una Consulta degli enti e delle associazioni che si occupano di tali temi. La Commissione viene nominata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con Decreto del Presidente del Consiglio che ne dimensiona l'organico e stabilisce le funzioni e l'organizzazione.

Art. 5.

(Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica